

FINANZA E BANCHE

di GIANLUIGI FINO

Ammortamento alla francese di mutuo a tasso variabile

La validità del piano di ammortamento alla francese, sancito dalle Sezioni Unite (sent. 15130/2024), si applica anche ai mutui a tasso variabile.

A stabilire la validità del piano di ammortamento alla francese anche ai mutui a tasso variabile è stata la Cassazione con la sentenza 19.03.2025, n. 7382, secondo cui i principi indicati dalle Sezioni Unite trovano parimenti applicazione **anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile**, ancorato ovviamente a un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò **escluso l'anatocismo**, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.

Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:

- **non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi** perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
- se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun *vulnus* in termini di trasparenza, giacché **il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.**

Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, **il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo**, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo *ad absurdum*, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.

In conclusione, **deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo**, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che a ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio

Mensile di aggiornamento fiscale, contabile,
amministrativo e societario.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

